



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00060/2015-CDR XIV del 11/06/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01242-2015 del 11/06/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria delle acque bianche e meteoriche provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio IP sito in Lecce alla via Taranto n. 39 – richiedente Società Apisem s.r.l.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 11/06/2015 al 25/06/2015 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1242 , composta da n° 11 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 12 GIU. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013
sostitutiva dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria delle
acque bianche e meteoriche provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti
con marchio IP sito in Lecce alla via Taranto n. 39 – richiedente Società Apisem s.r.l.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia - Istruttoria Amministrativa:
Dott.ssa Franca Favale

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico
Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- o in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- o l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- o l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- o all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
- o *a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- o *b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- o *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

- o d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- o f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- o g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- o al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- o l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- o l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: *"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- o l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- o l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: *"oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*
 - a) *le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;*
 - b) *le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;*
- o il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 16385 del 16/02/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di acque meteoriche e di dilavamento, provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio IP sito in Lecce alla Via Taranto n. 39, presentata dal Sig. Riccardo Abbagnato, in qualità di procuratore della soc. Apisem S.r.l. con sede in Lecce alla Via Templari n.11, P.IVA 02838290753 allegando altresì, la relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in adeguamento al R.R. n. 26/2013 e le tavole grafiche dello schema dell'impianto di trattamento acque meteoriche per le acque di prima e seconda pioggia a firma del Geom. Stefano Abbagnato;
- o l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- o il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

- o il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- o nella relazione tecnica a firma del Geom. Stefano Abbagnato, si riporta quanto segue: *"Le acque meteoriche di dilavamento, non contaminate, ricadenti sull'intera area in argomento: sono captate da una serie di cunette: sono separate le acque di prima pioggia ed accumulate in una vasca a tenuta stagna per poi essere trattate successivamente (dopo le 48 ore) in continuo e quindi essere smaltite nel rispetto dei limiti previsti per lo scarico nel suolo (Tab. III dell'allegato V parte III del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. previste per lo scarico in pubblica fognatura.....omissis..... Le acque di dilavamento trattate come descritto al punto precedente defluiscono in una vasca d'accumulo di circa 2.00 mc. Dette acque saranno riutilizzate per innaffiare il verde nei periodi non piovosi, utilizzando una pompa mobile da utilizzare all'occorrenza. Le acque efferenti al predetto accumulo e quindi al riutilizzo, attraverso uno sfioro per troppo pieno, defluiscono verso una trincea drenante per essere smaltite negli strati superficiali del suolo mediante trincea drenante attestata in zona anidra.omissis....."*;
- o con nota prot. n. 11412 del 20/02/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del procedimento n. 65/2015 nel quale si riportava che: *"Il presente procedimento si conclude senza esito in quanto la questione degli scarichi in pubblica fognatura è di competenza del SUAP comunale il quale rilascerà AUA previo ottenimento dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'organo competente"*.
- o con nota prot. n. 16120 del 11/03/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento di revoca del provvedimento conclusivo del procedimento n. 65/2015 e contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- o con nota prot. n. 29887 del 11/05/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 769 del 06/05/2015 del Dirigente del servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce;
- o nella determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 769 del 06.05.2015 si riportava nelle dispositive quanto segue: *"Il Suap competente procederà, prima del rilascio dell'AUA: ad integrare il presente provvedimento con l'autorizzazione allo scarico, nella rete di fognatura separata, delle sole acque meteoriche di dilavamento, successive a quelle di prima pioggia, di competenza comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. 26/13."*;
- o con provvedimento prot. n. 0059773/2015 del 26/05/2015 il Dirigente del Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava alla Società Apisem s.r.l., P.IVA 02838290753, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Riccardo Abbagnato nato a Lecce il 19/08/1955 ed ivi residente per la carica alla Via Templari n. 11, C.F. BBGRCR55M19E506P, per l'impianto di distribuzione carburanti marchio IP – gruppo Api sito in Lecce alla via Taranto n. 39, l'autorizzazione allo scarico – immissione, nel collettore fognario comunale, delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia provenienti dall'impianto in parola, con l'obbligo per lo stesso di osservare determinate prescrizioni;
- o l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;

- o l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;
- o con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla Provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *".....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali."*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 769 del 06/05/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- o l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- o il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- o con nota prot. n. 11412 del 20/02/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore

Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del procedimento n. 65/2015 nel quale si riportava che: *“Il presente procedimento si conclude senza esito in quanto la questione degli scarichi in pubblica fognatura è di competenza del SUAP comunale il quale rilascerà AUA previo ottenimento dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'organo competente”*.

- o con nota prot. n. 16120 del 11/03/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento di revoca del provvedimento conclusivo del procedimento n. 65/2015 e contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- o con nota prot. n. 29887 del 11/05/2015 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 769 del 06/05/2015 del Dirigente del servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce;
- o nella determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 769 del 06.05.2015 si riportava nelle dispositive quanto segue: *“Il Suap competente procederà, prima del rilascio dell'AUA: ad integrare il presente provvedimento con l'autorizzazione allo scarico, nella rete di fognatura separata, delle sole acque meteoriche di dilavamento, successive a quelle di prima pioggia, di competenza comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. 26/13.”*;
- o con provvedimento prot. n. 0059773/2015 del 26/05/2015 il Dirigente del Settore Ambiente di questa A.C. rilasciava alla Società Apisem s.r.l., P.IVA 02838290753, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Riccardo Abbagnato nato a Lecce il 19/08/1955 ed ivi residente per la carica alla Via Templari n. 11, C.F. BBGRCR55M19E506P, per l'impianto di distribuzione carburanti marchio IP – gruppo Api sito in Lecce alla via Taranto n. 39, l'autorizzazione allo scarico – immissione, nel collettore fognario comunale, delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia provenienti dall'impianto in parola, con l'obbligo per lo stesso di osservare determinate prescrizioni;
- o **Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società Apisem s.r.l., P.IVA 02838290753, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Riccardo Abbagnato nato a Lecce il 19/08/1955 ed ivi residente per la carica alla Via Templari n. 11, C.F. BBGRCR55M19E506P, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico/immissione nella rete di fognatura separata, delle acque meteoriche di dilavamento.

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

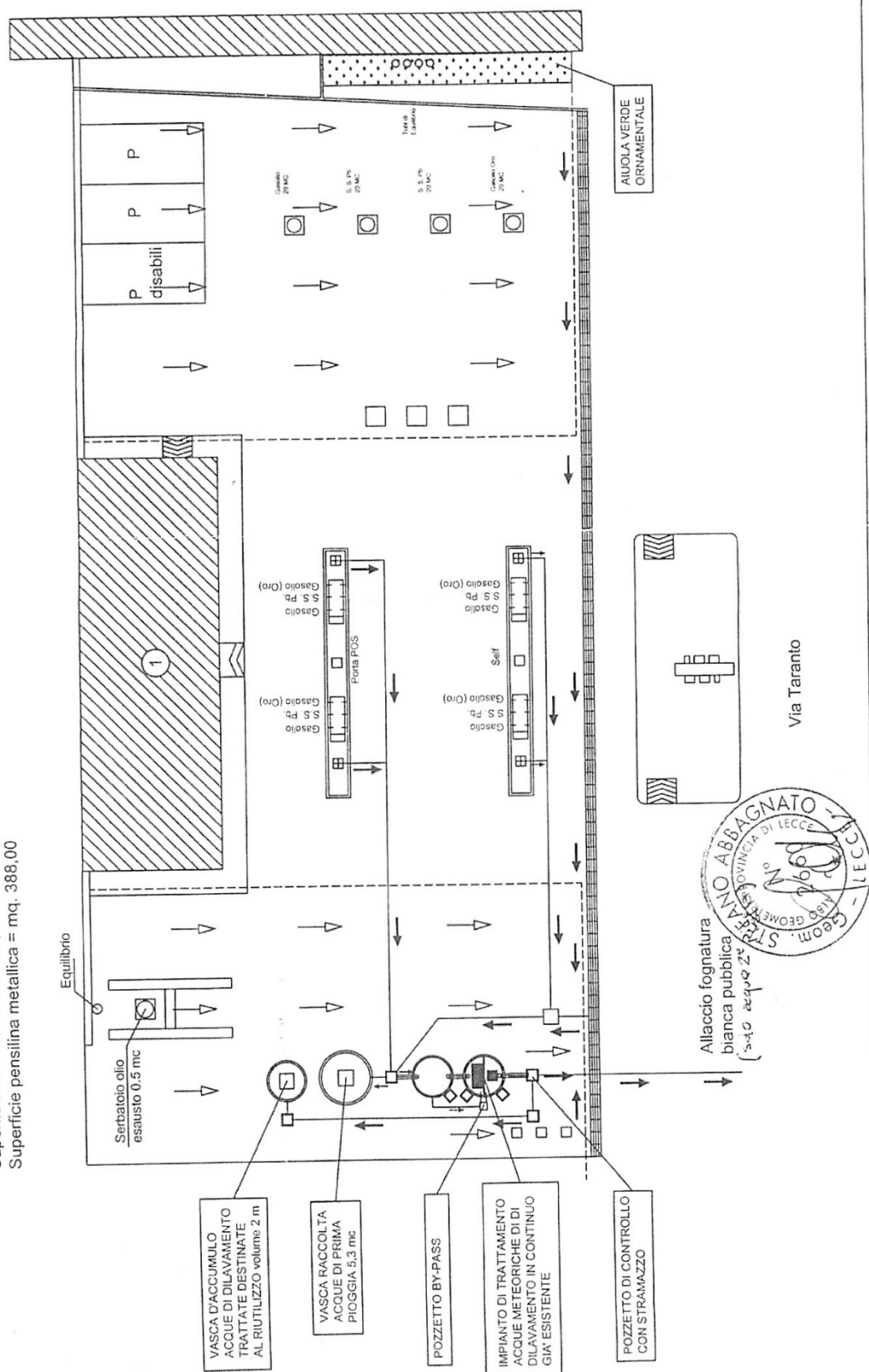
DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi: di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- art. 14 comma 3 del Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico/immissione nella rete di fognatura separata, delle acque meteoriche di dilavamento.
a favore della Società **Apisem S.r.l.** con sede in Lecce alla via Templari n. 11 recante P.IVA 02838290753, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. **Riccardo ABBAGNATO** nato a Lecce il 19/08/1955 ed ivi residente per la carica alla via Templari n. 11 – C.F. BBGRCR55M19E506P, per il distributore carburanti per autotrazione marchio IP – gruppo API sito in Lecce alla via Taranto n. 39;
- 2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 11954 del 24.02.2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 65/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 769 del 06/05/2015;
- 3. **di prendere atto** di quanto contenuto nell'autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. con nota prot. n. 0059773/2015 del 26/05/2015;
- 4. **di sottoporre** la Società Apisem s.r.l., con sede in Lecce in Via Templari n. 11, qui rappresentata dal Sig. Riccardo Abbagnato in qualità di Legale Rappresentante della ditta omonima, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante irrigazione, come da allegate planimetrie, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura commerciale in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
 - b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento, allo sportello SUAP comunale, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C., inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
 - c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - d) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - e) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 sportello SUAP comunale, l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - h) trasmettere al Settore Ambiente Comunale ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - i) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SCALA 1:100

TOTALE Superficie di dilavamento = mq. 810,00
Superficie fabbricato n. 1 = mq. 93,70
Superficie pensilina metallica = mq. 388,00

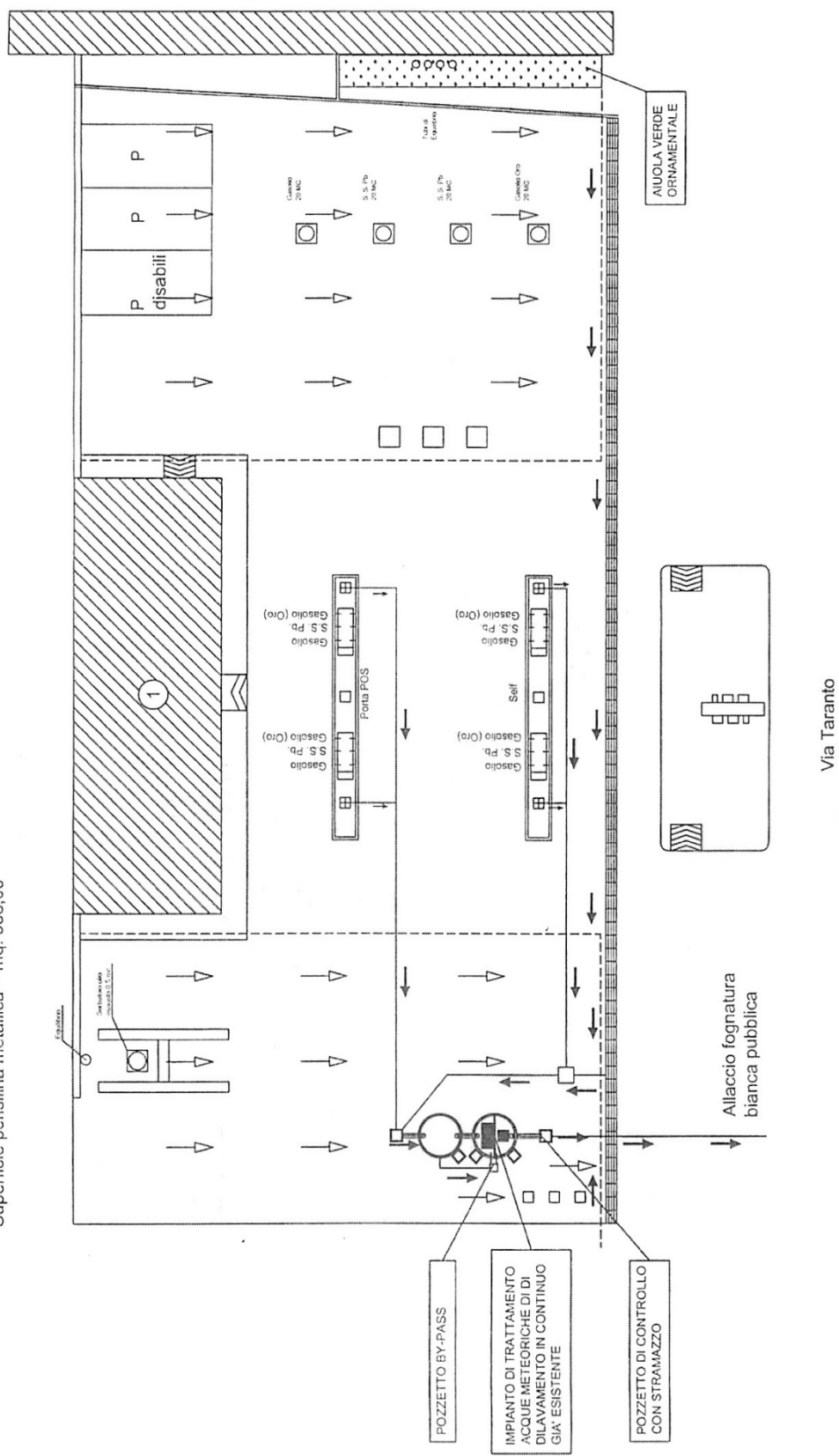


PLANIMETRIA GENERALE ESISTENTE SCALA 1:200

TOTALE Superficie di dilavamento = mq. 810,00

Superficie fabbricato n. 1 = mq. 93.70

Superficie pensilina metálica = mq. 388,00



- con riferimento all'autorizzazione allo scarico/immissione nella rete di fognatura pubblica separata, delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013, la società è autorizzata all'immissione nella fognatura comunale bianca delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito al Viale Roma, con le seguenti specifiche prescrizioni:
 01. osservare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
 02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere;
 03. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 04. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 05. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 06. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
 07. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
 08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
 09. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
 11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
 13. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

14. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
 15. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Alla Società Apisem S.r.l. via Templari n. 11 – 73100 Lecce;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.